



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



I.C.S. - "GIOTTO - CIPOLLA" - PALERMO
Prot. 0013821 del 28/10/2022
IV (Uscita)

Istituto Comprensivo "Giotto-Cipolla"

Primaria e Secondaria di primo grado

Via Giotto n.41 – 90145 Palermo (PA) 091225333

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento d'Istituto.
(Approvato dal Collegio dei Docenti del 12/10/2022 con delibera n. 222 e dal Consiglio d'Istituto in data 24/10/2022 con delibera n. 333)

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

SEZIONE – PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La Scuola, spazio fondamentale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna a prevenire e contrastare **bullismo** e **cyberbullismo** in ogni sua forma e manifestazione promuovendo la cultura del dialogo e della legalità, nonché la costruzione del benessere personale e sociale.

Si impegna a prevenire e combattere comportamenti a rischio anche nell'uso delle nuove tecnologie e della rete, determinati da situazioni non ascrivibili solo al contesto scolastico, attivando azioni sinergiche con le famiglie e le preposte Istituzioni territoriali, così come previsto dalla normativa vigente.

Definizioni

Con il termine **bullismo**, traduzione italiana dell'inglese "**bullying**", si definisce un insieme di comportamenti con i quali un persecutore compie ripetutamente azioni o affermazioni per avere potere su una vittima o per dominarla.

Il fenomeno del bullismo non si riferisce ad un singolo atto, ma a una situazione relazionale considerata nel suo svolgersi nel tempo, caratterizzata da soprusi, prevaricazioni e comportamenti molestatori che vengono posti in essere, solitamente in assenza di testimoni adulti, al fine di compiere una prevaricazione nei confronti di una persona più debole o fragile per qualche motivo (fisico, psicologico, culturale, etnico ecc...); si manifesta a partire dalle ultime classi della scuola primaria per affermarsi nell'età adolescenziale. Rispetto ai normali conflitti fra coetanei (anche di età molto giovane), il bullismo si distingue per la presenza di alcuni fattori essenziali:

- intenzionalità
- durata prolungata nel tempo

- posizione di potere del bullo
- vulnerabilità della vittima
- mancanza di sostegno da parte del gruppo
- conseguenze a livello personale e sociale

Una forma particolare del fenomeno, correlata alla rapida diffusione delle nuove tecnologie, è il **cyberbullismo**, così definito dalla L. 71/2017:

“ (...) qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on – line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Le prepotenze messe in atto dal bullo possono essere:

DIRETTE (molestie esplicite): spintoni, calci, schiaffi; danneggiamenti o furti di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni; minacce, estorsioni.

INDIRETTE (molestie nascoste): diffusione di storie non vere a danni di un/una compagno/a; esclusione di un compagno/a da attività comuni.

CYBERBULLING (molestie attuate attraverso strumenti tecnologici): invio di sms, offensivi e/o di minaccia; diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima, attraverso la divulgazione di sms o e- mail nella mailing list o nelle chat line; pubblicazione nel cyberspazio di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima è denigrata

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Artt.3-33-34 Costituzione italiana;
- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio recante “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche ed integrazioni;
- Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n. 1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR aprile 2015;
- Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;
- Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017
- L. 71/2017

Si fa presente che gli atti di bullismo e cyberbullismo vengono contemplati anche dalla corrente giurisprudenza e, in particolare, nei seguenti articoli:

- artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- artt.2043-2047-2048 Codice civile.

INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art. 1

Tutti gli alunni hanno diritto ad un ambiente di apprendimento sicuro e sano.

Art. 2

Ogni alunno deve imparare ad accettare e rispettare sé stesso, gli altri e le loro diversità (fisiche, psicologiche, religiose, culturali...) attraverso il dialogo, il confronto e la cooperazione.

Art. 4

Qualsiasi atto di bullismo che si concretizza in azioni di intenzionale e reiterata prevaricazione e sopruso poste in essere da un alunno o da parte di un gruppo nei confronti di un coetaneo o di un altro discente viene sanzionato.

Art. 5

Qualsiasi atto di cyberbullismo che si manifesta in attacchi continui, ripetuti, offensivi e sistematici attuati mediante gli strumenti della rete viene sanzionato.

Art. 7

Gli *alunni* devono partecipare a iniziative scolastiche, volte a favorire un miglioramento del clima relazionale; imparare le regole basilari per rispettare gli altri, anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano, nelle loro diverse fogge; durante le attività didattiche (curricolari ed extra curricolari) o comunque all'interno dell'edificio scolastico non devono acquisire, mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità esclusivamente didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile dal docente esclusivamente per fini di studio o documentazione e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; durante le lezioni o le attività didattiche in genere gli alunni non devono usare giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo specifico consenso del docente.

Art. 8

I *genitori* partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla Scuola e/o da competenti organi territoriali (e pubblicizzate dalla Scuola), sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); devono conoscere il codice di comportamento dello studente, nonché le azioni messe in campo dalla scuola collaborando secondo le modalità previste del Patto di Corresponsabilità; devono conoscere le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on – line a rischio.

Art.9 9

Il *Dirigente Scolastico*, attraverso il Collegio dei Docenti, individua il Referente per il bullismo e cyberbullismo; coinvolge nella prevenzione e contrasto del fenomeno, tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle che operano nell'area informatica, mirando all'uso sicuro di Internet a scuola; attraverso i vari organi collegiali, favorisce la discussione all'interno della scuola, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; promuove azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 10

Il *Docente Referente per il bullismo e il cyberbullismo* cura la propria formazione e l'aggiornamento costante, partecipando a corsi e iniziative promosse a livello locale, provinciale o regionale dallo Sportello Bullismo dell'U.S.R.; promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione e di informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori; cura i contatti con i partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e

sanitari, aziende del privato sociale, forze di Polizia, ecc., al fine di realizzare progetti di prevenzione, interagendo con le Funzioni strumentali.

Art. 11

Il **Collegio dei docenti** promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, enti, associazioni, istituzioni locali, per la prevenzione del fenomeno; accoglie all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA; prevede azioni culturali ed educative destinate agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 12

Il **Consiglio di classe** pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe; propone, nelle relazioni con le famiglie, progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art. 13

I **docenti di classe** intraprendono azioni congruenti con l'utenza della propria Scuola e con i bisogni formativi dei propri studenti, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale nell'acquisire il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e nella trasmissione dei valori; valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni; monitorano atteggiamenti considerati sospetti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico; interagiscono con il Referente del Bullismo e Cyberbullismo e con la Dirigenza per riflettere e discutere sui casi potenzialmente riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; curano la propria formazione sulla suddetta tematica anche attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del 11/2009 regola provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:

- **comma 1.** *Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.*

- **comma 2.** *Il questore assume se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]*

Si sottolinea come l'**Ammonimento** assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l'intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'**Ammonimento** rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell'**Ammonimento** è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa *escalation* di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

SANZIONI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come:

Bullismo

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Con l'entrata in vigore della legge 71/2017, l'art. 2 comma 5 stabilisce che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto di corresponsabilità siano integrati "con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti".

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (vedasi tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico - sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicopedagogista di area e/o personale specializzato interno alla scuola, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

PROCEDURE

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
1. SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Alunni Personale ATA e AEC	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo.

<p>2. RACCOLTA INFORMAZIONI</p>	<p>Dirigente Scolastico e/o suoi delegati Referente bullismo e cyberbullismo Funzione strumentale “<i>Inclusione e dispersione</i>” Psicopedagoga di area Strumentale “<i>Inclusione e dispersione</i>” Consiglio di classe/Interclasse Insegnanti Personale ATA e AEC</p>	<p>Raccogliere, verificare e valutare le informazioni.</p>
<p>3. INTERVENTI EDUCATIVI</p>	<p>Dirigente Referente bullismo e cyberbullismo Coordinatori del Consiglio di classe / interclasse Insegnanti Animatore digitale Funzione Strumentale “<i>Inclusione e dispersione</i>” Psicopedagoga di area Insegnanti Alunni e Genitori Psicopedagoga / Personale specializzato, interno alla scuola</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incontri con gli alunni coinvolti • Interventi/discussione in classe • Informare e coinvolgere i genitori • Responsabilizzare gli alunni coinvolti • Ristabilire regole di comportamento in classe • Counselling

<p>4. INTERVENTI DISCIPLINARI</p>	<p>Dirigente Consiglio di classe / interclasse Referente bullismo e cyberbullismo Insegnanti Alunni e Genitori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione annotata sul registro di classe e sul diario • Lettera disciplinare ai genitori del bullo con copia nel fascicolo e annotazione sul registro • Lettera di scuse da parte del bullo • Scuse in un incontro con la vittima in presenza del D.S. o suo delegato • Produzione scritta sul bullismo / cyberbullismo • Compiti / lavori di assistenza nei Laboratori, Biblioteca, uffici di Presidenza e Vice Presidenza sotto la visione dei responsabili preposti. • Sospensione della partecipazione a visite didattiche, viaggi di istruzione, gruppi sportivi e/o musicali con obbligo di presenza a scuola • In caso di reiterazione, allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni. • In caso di gravi lesioni alla vittima, la sanzione verrà stabilita dal Consiglio d'Istituto.
<p>5. VALUTAZIONE</p>	<p>Dirigente Scolastico e/o suoi delegati Referente bullismo e cyberbullismo Consiglio di classe / interclasse Insegnanti Psicopedagogo / Personale specializzato, interno alla scuola</p>	<p>Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante • se la situazione continua proseguire con gli interventi

GESTIONE DEI CASI SEGNALATI

Figure e intervento della Scuola per gli atti di bullismo e cyberbullismo

Il Dirigente Scolastico, avuta conoscenza del caso di bullismo e/o cyberbullismo dal Docente Referente o da altra fonte, informa tempestivamente i genitori, ovvero i tutori, degli alunni coinvolti.

A seconda della tipologia e gravità del caso, e al fine di gestire al meglio la questione, il Dirigente Scolastico coinvolge, in via esclusiva o cumulativa:

- gli studenti della classe e/o delle classi coinvolte;
- il Consiglio di Classe;
- i Servizi del territorio.

Registro dei casi

I casi segnalati e le conseguenti azioni educative di pertinenza della Scuola vengono annotati su un apposito Registro/Archivio a cura del docente Referente per il bullismo e il cyberbullismo.

Denuncia all'Autorità o alle FF.OO.

Qualora il fatto segnalato configuri un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, il Dirigente Scolastico sporge denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale, se nel caso di reato compiuto attraverso internet.

Segnalazione al Questore

Al di fuori dai casi di reato perseguibili d'ufficio, nei casi di reato menzionati nella L. 71/2017, art. 7, fino a quando la querela non è proposta, la Scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa i genitori o il tutore della vittima minorenni (dai 14 anni), che è possibile segnalare il caso al Questore ai fini dell'avvio della procedura di ammonimento.

Patto di Corresponsabilità

Il Patto di corresponsabilità è integrato come da allegato al presente *Regolamento*; l'integrazione, nota e accettata, tramite la firma, dai Genitori, ovvero dai Tutori, degli Studenti iscritti, e rientra a tutti gli effetti nella relazione tra Scuola e Famiglia.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gloria Casimo *

* Firma autografa sostituita da indicazione A mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993